



PERSONALE ATA

**MOBILITA' PER L'A.S. 2017/18
CCNI 31 gennaio 2017**

**L'INDIVIDUAZIONE E IL TRATTAMENTO
DEI SOPRANNUMERARI**

L'INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO

- ✓ Il CCNI stabilisce che per l'individuazione dei perdenti posto **i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto** sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle.
 - ! E' considerato perdente posto colui che ha il **minor punteggio**.
 - ! A parità di punteggio **precede** il personale con **maggiore età anagrafica**
- ✓ Le graduatorie sono **distinte per profilo professionale** e per ciascun interessato **indicano il punteggio complessivo e i punteggi analitici** che sono attribuiti sulla base:
 - ! della dichiarazione personale dei titoli posseduti presentata a tale fine
 - ! delle tabelle allegate al CCNI (titoli di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le **precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio**.
 - ! Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 40) il Dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso.
- ✓ Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità
- ✓ La graduatoria di istituto viene predisposta e **pubblicata all'albo della scuola** entro 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.
- ✓ Nel caso si riscontrino **errori** gli interessati debbono presentare **reclamo** al Dirigente scolastico **entro dieci giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto. Il Dirigente scolastico **è tenuto ad esaminare il reclamo entro 10 giorni** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.

Esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

- ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti **precedenze** (art. 40, comma 2 del CCNI):
 - **Punto I)** - disabilità e gravi motivi di salute;
 - **Punto III)** - personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
 - **Punto IV)** - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato in situazione di disabilità (nel caso i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabili o in caso di scomparsa dei genitori);
 - **Punto VII)** - personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato**.
- ✓ Qualora la riduzione di organico sia tale da coinvolgere anche le predette categorie, il personale sarà graduato seguendo l'ordine di precedenza sopra riportato

ATTENZIONE !!

- !** Per i beneficiari della **precedenza IV il CCNI all'art. 40 comma 2** prevede i seguenti **vincoli** ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto:
- l'esclusione si applica solo se si è titolari in scuola ubicata **nella stessa provincia** di domicilio dell'assistito.
 - se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico **2017/2018, domanda volontaria di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale viciniore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
 - Quanto sopra **non si applica** se la scuola di titolarità comprende plessi o sezioni associate nel comune o distretto sub comunale di domicilio del familiare assistito.
 - Nei casi di assistenza a **figli e/o coniuge** con gravi disabilità sono riconosciute anche le **certificazioni non definitive** ("rivedibili") soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande.
 - Per l'assistenza ai **coniugi** quanto sopra si applica solo per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto e non per le domande di mobilità volontaria, per le quali resta ferma la necessità di certificazione con carattere permanente.
- !** I beneficiari delle **precedenze** hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto **solo per l'individuazione dei perdenti posto**, anche a seguito di dimensionamento, e non qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (art. 40 comma 3 lettera b)
- le precedenze non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (art. 40 co. 3 lettera a)

- ✓ Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria (art. 40 comma 4).
- ✓ In tali casi **il dirigente scolastico è tenuto:**
 - **a riformulare** immediatamente la graduatoria di istituto,
 - **a notificare** agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero
 - **a comunicare** agli interessati la riammissione nei termini per la presentazione delle domande di mobilità entro 5 giorni secondo quanto previsto agli articoli 44 comma 5 e 45 comma 16.

Modalità di individuazione del soprannumerario

- ✓ L'individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine:
 1. **si considera perdente posto prioritariamente** il personale che ha assunto la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2017 a seguito di **domanda** di trasferimento o di passaggio **volontaria**.

! *E' considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell'art. 40, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2017 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze.*

2. **successivamente si formula un'unica graduatoria comprendente, a pettine:**

- il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al 2016/2017
- il personale che, individuato perdente posto nel corso dell'ottennio precedente, è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ed è "rientrato" nella scuola dal 1.9.2016 beneficiando della precedenza prevista al punto II dell'art. 40, co. 1;
- il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2016 a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (*cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto*).

! Tale personale è inserito in **un'unica graduatoria** in base al punteggio posseduto.

✓ Il **Dirigente scolastico**, a seguito della definizione del **nuovo organico** della scuola dal quale risulta una **contrazione di posti**, e in base della graduatoria interna di istituto:

! **notifica immediatamente** agli interessati la posizione di soprannumerario, e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio

✓ Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**.

! Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate con Istanze OnLine

✓ Il personale soprannumerario che **non presenta domanda di trasferimento** sarà in ogni caso il **trasferito d'ufficio** su altra scuola dello stesso comune o in altro comune della stessa provincia sulla base:

! del **punteggio** spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d'istituto

! delle **tabelle di viciniorietà**

Personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità

✓ Ai fini della **formulazione della graduatoria interna di istituto** il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nell'ottennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità:

- **nella nuova scuola è graduato sin dal primo anno di trasferimento insieme al personale già titolare** in tale scuola con riconoscimento del punteggio per la continuità del servizio con la scuola e/o con il comune di precedente titolarità (vedi il precedente paragrafo al punto 2);

! Questa tutela si applica **solo nella prima scuola** in cui si viene trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e non si estende ai successivi eventuali

trasferimenti ottenuti nel corso dell'ottennio, per avvicinarsi alla scuola di ex titolarità

- **se nel corso dell'ottennio ottiene il trasferimento per una diversa istituzione scolastica**, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come **"trasferito a seguito di mobilità volontaria"**, e verrà individuato per primo quale perdente posto nell'eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo (vedi il precedente paragrafo al punto 1).
- ! La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus.

IL TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO

Il personale individuato perdente posto può:

1. **presentare domanda di trasferimento condizionata** al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente)
2. **presentare domanda di trasferimento non condizionata**, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente)
 - ! In entrambi i casi l'interessato **partecipa** alle operazioni di trasferimento contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, **senza alcuna particolare precedenza**.
 - ! Tutte le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono considerate in base al **punteggio spettante a domanda**.
3. **non presentare domanda di trasferimento**
 - ! in tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dal CCNI (vedi paragrafo seguente)

La domanda condizionata

- ✓ **Non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata**, e si viene riassorbiti nella scuola, se nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità (ad esempio a seguito del movimento ottenuto da altro personale della scuola).
 - ! In caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
- ✓ Il personale che presenta domanda condizionata può esprimere anche preferenze relative a **comuni diversi da quello di attuale titolarità**, purché tra le preferenze indichi il codice relativo al **comune o distretto sub comunale di**

titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni o ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici – art. 45, co. 2 del CCNI).

! In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni **sono annullate !**

- ✓ Il personale soprannumerario può presentare comunque, contemporaneamente alla domanda di trasferimento condizionata, anche la domanda di trasferimento interprovinciale.

! La **domanda per altra provincia**, se accolta, **prevale** rispetto alla domanda di trasferimento presentata per la provincia di titolarità, anche se condizionata.

- ✓ In ogni caso **non si procede al trasferimento d'ufficio** nei confronti del personale di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.